

Unione degli Avvocati d'Italia – sezione distrettuale di Bari

SEMINARIO DI STUDIO

“Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla sicurezza pubblica”

Bari, 1 e 2 dicembre 2009

L'amministrazione e la gestione dei patrimoni illeciti sottoposti ad intervento prevenzionale

Relatore

Dott. Antonio POLIGNANO

Dottore Commercialista in Taranto

1-La figura ed i compiti dell'amministratore giudiziario nella legge 575/65.

Appare centrale in tutta l'attività di gestione dei beni sequestrati, la figura dell'amministratore giudiziario, al quale sono demandati essenziali compiti gestionali e al quale spettano scelte non sempre facili.

Una volta fatta questa premessa, si constata, in pratica, che il legislatore, né all'atto della stesura della legge né nelle successive modifiche, ha mai agevolato il compito dell'amministratore giudiziario, poiché non ha disciplinato in maniera esaustiva le varie fasi dell'attività di amministrazione; infatti la normativa attualmente in vigore, se anche negli ultimi tempi è stata notevolmente migliorata ed aggiornata, si limita a scarse indicazioni tecniche, lasciando spesso l'attività amministrativa vera e propria allo svilupparsi di una prassi per nulla consolidata. Ciò ha portato a gestioni spesso antitetiche tra di loro a seconda dei tribunali, gestioni che, così come rileva molta dottrina, spaziano tra una marcata libertà gestionale di alcuni amministratori e una rigida attuazione delle direttive del giudice delegato di alcuni altri.

Torniamo ora ad analizzare la figura dell'amministratore giudiziario del quale la legge antimafia tratta all'art. 2 *sexies*, nei sotto indicati commi:

Normativa

1-Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

3-. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

4-*bis*. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

Se le recenti novità non hanno interessato il primo comma del 2 *sexies* comma, invece il comma 12 dell'art.2 della legge 94 del 15 luglio 2009 ha modificato il comma terzo dell'art. 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e aggiunto il comma 4 bis (oltre a ulteriori commi di cui tratteremo in seguito).

Prima delle modifiche ed innovazioni introdotte dalla legge n. 94 del 2009 l'articolo 2 *sexies* in commento stabiliva al comma 3 che la scelta dell'amministratore avvenisse

“tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati”.

Quindi anche prima delle recenti innovazioni, il legislatore aveva provveduto con la legge n. 109 del 7 marzo 1996 art 1, a modificare il comma 3 dell'art. 2 *sexies* della legge 575/65, introducendo la possibilità che quando oggetto del sequestro erano beni costituiti in azienda, l'amministratore poteva essere scelto tra soggetti che avevano svolto funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi.

Così facendo, si era già provveduto, a ragione, ad ampliare il campo dei professionisti “papabili” per l'assunzione di incarichi di amministratori giudiziari (prima ristretto alla cerchia di dottori commercialisti ed avvocati), inserendoci anche quei soggetti che avevano svolto funzioni di commissario per l'amministrazione di grandi imprese in crisi (la cosiddetta “legge Prodi”).

La legge 94/2009 sancisce invece la nascita di un vero e proprio Albo nazionale degli amministratori giudiziari, dando un nuovo lustro a questa figura professionale. In particolare il comma 13 dell'art. 2 della stessa legge 94/2009 meglio disciplina l'istituendo l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. Nella sezione di esperti in gestione aziendale (quella che annovera i professionisti più esperti e qualificati) andranno scelti i futuri amministratori, ma solo nel caso sia disposto il sequestro di azienda. In tutto gli altri casi (ad esempio

sequestro di immobili o titoli) la scelta potrà cadere anche su un professionista inserito nella sezione ordinaria.

La legge 94/2009 stabilisce che tale Albo nazionale degli amministratori giudiziari sia tenuto presso il Ministero della giustizia, e sia istituito con un decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Quali contenuti necessari da definire con il decreto legislativo, sono indicati:

- a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
- c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
- d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nel nuovo Albo dei soggetti abilitati alla carica di amministratore secondo la previgente formulazione del comma terzo dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, nonché coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati);
- e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari.

Il *comma 14* sempre della legge in commento disciplina la procedura per l'adozione del decreto legislativo finalizzato all'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, mentre il successivo *comma 15* stabilisce che con un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, vengano disciplinate le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

Nonostante, quindi, la recente legge n. 94 del 2009 e le precedenti modifiche legislative abbiano cercato di "disegnare" una figura di amministratore giudiziario di un certo spessore professionale, non si può nascondere la difficoltà del compito a questi attente, in quanto costui, nel suo operato, dovrà mirare non solo a conservare i beni oggetto di sequestro, ma anche farli fruttare. Difficoltà solo attenuata dall'opera del giudice delegato, il quale ha principalmente poteri di indirizzo attraverso la concessione di autorizzazioni su atti gestionali che esulano dall'ordinaria amministrazione.

La difficoltà sopra ricordata è acuita dal fatto che la custodia dei beni sequestrati è strumentale alla riconsegna del bene all'avente diritto; costui è il prevenuto (l'indiziato di mafia) se il sequestro è revocato o lo Stato se, dopo i vari gradi di giudizio, su quei beni fosse intervenuto un provvedimento ablativo. Lo scopo della gestione giudiziaria non è dunque solo quello di mantenere congelato il patrimonio sequestrato durante la misura di prevenzione patrimoniale (sequestro ed eventualmente la successiva confisca), ma quello appunto anche di gestirlo. Per fare ciò l'amministratore giudiziario dovrà ricorrere a tutti quegli accorgimenti e quelle conoscenze che gli derivano dalla sua esperienza professionale di tipo aziendalistico. Va ricordato, ma solo per i non addetti ai lavori, che si definisce sequestro di prevenzione tutta la fase che precede la eventuale confisca; in tale lasso di tempo l'amministratore opera sotto la direzione ed il controllo della autorità giudiziaria. L'eventuale fase successiva, quella cioè della confisca, avviene sotto il controllo dell'agenzia del Demanio, la quale può o meno confermare nel suo compito l'amministratore giudiziario (in tal caso si parla, più propriamente, di *amministratore finanziario*).

Avremo modo di approfondire ulteriormente i compiti dell'amministratore giudiziario nel proseguo, quando andremo a trattare casi pratici di amministrazione giudiziaria nell'ambito delle varie tipologie di beni confiscati.

Tornando ora ad analizzare il sequestro *ex lege* n. 575/1965 giova ora ricordare che esso non è dissimile al sequestro giudiziario di cui all'art. 671 c.p.c.¹ poiché, anche in tale fattispecie, sussiste il connotato della custodia dei beni unitamente alla controversia sul possesso degli stessi. Tali analogie tra le due misure cautelari non devono far dimenticare, comunque, la profonda diversità delle loro finalità in quanto il sequestro giudiziario nasce per tutelare un diritto in una controversia tra privati, mentre quello di prevenzione è uno strumento di contrasto della criminalità.

¹ «Art. 671 c.p.c.: Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento».

2 . Gestione giudiziaria di patrimoni costituiti da aziende

È questo il caso in cui il sequestro abbia come oggetto una azienda . Tale caso sicuramente richiederà, da parte dell'amministratore iscritto all'Albo, un approccio dinamico e ciò al fine della risoluzione di tutte quelle problematiche aziendali che, di volta in volta, egli sarà chiamato ad affrontare. In tale tipo di amministrazione, non certo rara, è fuor di dubbio che i beni oggetto di sequestro (l'azienda, come complesso organizzato di beni) vadano *conservati*, ma per far ciò, questi devono continuare a funzionare e a produrre ricchezza: nel caso contrario essi deperiranno ed essendo organizzati in azienda, l'avviamento si perderà e la stessa impresa sequestrata rischierà di fallire o di essere liquidata senza alcun vantaggio per la procedura.

In tutti i casi l'amministratore si trova comunque a dover operare una scelta fondamentale, cioè quella di escogitare il miglior modo per conservare l'impresa ed il suo patrimonio economico ed umano, inteso sia in termini di conoscenze, che di salvaguardia dell'occupazione. Ma il concetto di sequestro, e quindi di custodia, mal si adattano al concetto di azienda che non può sostanzarsi in una mera cristallizzazione dei beni oggetto della misura di prevenzione; infatti se così fosse basterebbe abbassare le saracinesche delle aziende per ottenere il risultato sperato.

Vediamo allora, nella pratica, come potrebbe concretizzarsi un'attività di gestione giudiziaria di un'azienda, analizzando più nello specifico le seguenti due tipologie di amministrazione:

- Gestione indiretta;
- Gestione diretta;
- Gestione congiunta.

Gestione indiretta dell'azienda sequestrata

Una prima fattispecie consiste nella gestione indiretta dell'azienda sequestrata, cioè in pratica, nell'affitto della stessa, o di un suo ramo, a terzi da parte dell'autorità giudiziaria. Tale comportamento è preferibile nel caso in cui venga richiesta l'assunzione di un rischio di impresa in attività che richiedano specifiche capacità imprenditoriali, qualità queste che non è possibile sempre pretendere (per ovvi motivi) dall'amministratore che, ricordiamolo è, nella stragrande maggioranza dei casi, un professionista (spesso un dottore commercialista) chiamato a svolgere attività d'impresa.

Si pensi, a tal proposito, ad un'attività commerciale (una rivendita tabacchi, un negozio di alimentari, un ristorante o altra attività ancora) di proprietà di un soggetto sottoposto, in prima persona, alla misura di prevenzione patrimoniale *ex lege* 575/1965 e, magari, ristretto della libertà personale. Come potrebbe mai l'amministratore gestire tale azienda, se non nominando preposti e collaboratori e quindi incidendo sul conto economico in maniera tale da minarne la solidità patrimoniale e, di conseguenza, provocarne l'eventuale dissesto? La soluzione ottimale appare, in tal caso, per la procedura di prevenzione patrimoniale, quella prospettata in premessa, cioè del fitto di azienda o del fitto di un ramo della stessa azienda sequestrata.

Tale modalità rappresenta uno strumento gestionale che contempera gli scopi di tutti i portatori di interessi che intrattengono rapporti di affari con l'azienda sequestrata. In particolare:

- gli interessi dell'amministratore giudiziario (che appunto amministra *per conto di chi spetta*) che vuol mantenere funzionanti i beni aziendali;
- gli interessi dei creditori, che così possono aspirare sia a vedere aumentata la loro percentuale di soddisfazione dei relativi crediti con l'azienda ante sequestro, sia a mantenere un rapporto commerciale col nuovo locatario dell'azienda;
- gli interessi dei dipendenti che, con l'affitto possono vedere protrato il loro rapporto di lavoro.

Se praticabile, dunque, l'opzione del fitto di azienda coniugherebbe i vantaggi della certezza di un introito periodico (ad esempio mensile) unitamente alla continuità della gestione dell'azienda. Indispensabile sarebbe, in questa evenienza, che l'amministratore predisponesse un contratto di fitto con scadenza ravvicinata nel tempo, rinnovabile di anno in anno (unito, magari, ad una polizza fidejussoria che tuteli l'integrità dei beni concessi in affitto). Così operando, in caso di dissequestro o di successiva confisca,

l'indiziato di mafia o lo stato, rientrerebbero nella disponibilità del bene senza vincoli temporali. Il locatario in caso di confisca dell'azienda potrà esercitare il diritto di prelazione, nell'ipotesi della vendita (ex art. 2 undecies della legge 575/65).

Sarà cura, infine, dell'amministratore dare pubblicità al fitto d'azienda presso il Registro delle imprese e provvedere alla variazione IVA presso la Agenzia delle Entrate.

La soluzione di gestione indiretta da attuare attraverso lo strumento del fitto di azienda rimane, alla luce dei fatti e dell'esperienza, anche l'unica praticabile nel caso che l'impresa presenti strutturalmente un conto economico talmente negativo da non permettere la sua cessione sul mercato. In questa ipotesi un valido aiuto alla gestione giudiziaria è stata data dal comma 4 quinquies dell'art. 2 sexies della legge antimafia, che ha disposto :

Normativa 

4-*quinquies*. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

Tale comma permette dunque all'amministratore di proporre un fitto di azienda della impresa sequestrata (o parte di essa) senza avere eccessive preoccupazioni da parte delle legittime richieste dei creditori.

Così operando, l'azienda dissestata rimarrà sequestrata e costituirà una sorta di *bad company* che manterrà su di sé tutti i debiti e sarà gestita dall'amministratore; questi, allo stesso tempo ,introiterà il canone di locazione di quella parte di azienda data in fitto.

Gestione diretta dell'azienda sequestrata.

Un secondo approccio possibile è quello della gestione diretta; è il caso in cui l'amministratore giudiziario gestisca direttamente l'azienda *per conto di chi spetta* e, quindi, per conto del prevenuto in tutta la fase della misura di prevenzione patrimoniale, o dell'erario in caso di confisca (quindi in attesa della sua destinazione ex art. 2 decies, legge n. 575/1965). È come se lo stato esercitasse funzioni imprenditoriali attraverso l'organo dell'amministrazione giudiziaria istituito ai sensi della legge n. 575/1965.

Tale tipo di gestione è quella per così dire "naturale", quella cioè che più di ogni altra viene incontro allo spirito della legge che , appositamente prevedendo all'art. 2 sexies, comma 4, che "non possano essere nominate (custode) le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi

ha voluto estromettere a priori dalla gestione della azienda sequestrata il prevenuto e tutte le persone a lui collegate. La gestione in oggetto, per l'appunto condotta in prima persona da parte dell'amministratore, presenta notevoli difficoltà operative alle quali questi deve fare attenzione e ciò anche al fine di limitare le proprie responsabilità a livello penale e anche sul piano fallimentare. Ecco che appare centrale la scelta dell'amministratore, il quale deve essere professionalmente preparato, corretto, dotato di spirito di iniziativa. Diversamente dal curatore fallimentare, il quale normalmente deve procedere alla liquidazione del patrimonio dell'azienda fallita, l'amministratore è chiamato alla gestione e alla continuazione dell'attività economica. Questi deve gestire non solo i beni materiali ed immateriali ma anche i crediti, i debiti e i finanziamenti che scaturiscono dagli atti di gestione da lui stesso posti in essere dal momento del suo insediamento. Notevole dottrina infatti reputa che, in analogia all'art. 44 della legge fall.², i pagamenti ricevuti dal proposto dopo il sequestro della azienda siano inefficaci, motivo per cui è utile che l'amministratore, particolarmente in tale tipologia di gestione, estrometta dalla azienda il proposto al fine di non ingenerare nei terzi, in buona fede, il convincimento di poter estinguere un debito, senza poi essere costretti a rinnovare l'adempimento nelle mani dell'amministratore.

² **Art. 44. Legge fallimentare (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).** – Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Giova poi ricordare che l'amministratore potrà avvalersi, se necessario, dei dipendenti dell'azienda e di coadiutori mentre dovrà collaborare in maniera stretta con il suo giudice delegato al fine di acquisire le giuste autorizzazioni.

L'amministratore svolge in questo caso una vera e propria attività di impresa; infatti egli non può, per limitare le sue responsabilità, chiedere continue autorizzazioni al giudice delegato anche solo per atti di ordinaria amministrazione, mutuando comportamenti tipici delle procedure concorsuali. Ciò non deve avvenire, poiché le scelte imprenditoriali fatte dall'amministratore sono di sua esclusiva responsabilità, anche agli effetti della normativa penale comune e societaria. A ribadire tale aspetto è di recente intervenuta la modifica dell'art. 2 sexies della legge 575/65 ed in particolare l'introduzione del comma 4 ter che, come già ricordato, a proposito recita:

Normativa 

Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

L'amministratore giudiziario dovrà evitare, attraverso la sua attività, che venga disperso il patrimonio aziendale, che si sostanzia nei contratti in corso, nel magazzino, nel valore della quota di mercato ed altro ancora. In caso contrario ci si troverebbe nell'ipotesi assurda che la misura di prevenzione patrimoniale, invece di conservare il patrimonio dell'indiziato di mafia nei vari gradi di giudizio, lo azzerasse del tutto o ne restituisse solo una minima percentuale a chi spetta a fine procedura.

Al fine di poter proporre al tribunale un qualsiasi tipo di gestione dell'azienda, in particolar modo quella diretta, è necessario che l'amministratore proceda alla verifica delle potenzialità economiche della stessa redigendo preliminarmente un **programma** di gestione (*budget o piano previsionale*) che ipotizzi i futuri costi e ricavi aziendali calibrati sulla base delle mutate condizioni giuridiche verificatesi in seguito al sequestro. Tale programma è espressamente previsto dal novellato art. 2 sexies della legge 575/65 al comma 4 bis (introdotta con la legge 94 del 15/07/2009³) che dispone:

Normativa 

...entro sei mesi dalla nomina, (l'amministratore giudiziario) deve presentare al tribunale una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale; il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

Tale *programma*, che appare strettamente correlato alla *relazione particolareggiata* di cui allo stesso comma del 2 sexies, è utile che venga accompagnato da un dettagliato piano finanziario che ipotizzi i fabbisogni di liquidità e le possibilità che l'azienda avrà di ricorrere al ceto bancario. Tale documento programmatico, così redatto, sarà posto all'attenzione del tribunale che, sentito il parere del pubblico ministero, lo approverà e di fatto ne sancirà la fattibilità autorizzando o meno l'amministratore a proseguire nella gestione dell'azienda sequestrata. In considerazione che gli atti della amministrazione giudiziaria rimangono, come si è detto in precedenza, di esclusiva responsabilità dello stesso amministratore, è quindi facilmente intuibile come l'autorizzazione o approvazione del programma possa riservare vantaggi e svantaggi all'amministratore giudiziario; infatti se da un lato egli si potrà sentire più tutelato avendo avuto il *placet* della autorità giudiziaria per gestire in prima persona la azienda sequestrata, dall'altro egli dovrà ben stare attento a prendere in considerazione le variabili che nel futuro potranno influenzare la propria attività

amministrativa. Ciò perché, nella redazione dei possibili futuri scenari aziendali, l'amministratore non potrà prendere come riferimento la situazione nella quale l'impresa operava *ante* sequestro, essendo probabilmente questa viziata da fatti contingenti. Non è difficile prevedere, ad esempio, che ora egli non potrà fare più ricorso al lavoro nero o a finanziamenti illeciti per reperire capitali, per cui, quasi sicuramente, dovrà andare incontro ad un incremento dei costi difficile da controbilanciare. Senza tenere conto che la pubblicità negativa del sequestro influirà sul fatturato, in quanto sull'azienda graverà sempre quell'alone di mafiosità, che di certo non è un buon biglietto da visita per gli affari.

Una ulteriore difficoltà che si presenterà all'amministratore nella redazione dei suoi *programmi* o piani economici e finanziari sarà l'incertezza sull'orizzonte temporale a cui gli stessi andranno riferiti; infatti il *programma* o *budget*, ad avviso di chi scrive, dovrà necessariamente avere un orizzonte temporale breve, meglio se semestrale o al massimo di durata annuale, e potrà essere rinnovato più volte nel tempo; infatti come sopra già ricordato l'amministratore giudiziario assume la qualità di amministratore di beni sequestrati *in incertam personam*, cioè per conto di colui il quale, alla fine, sarà dichiarato proprietario o possessore degli stessi; solo quest'ultimo, in definitiva, resterà vincolato per i negozi giuridici posti in essere dall'amministratore. Tale vincolo può rivelarsi un grave ostacolo per il suo operato.

Facciamo a tal proposito un semplice esempio: prendiamo il caso in cui l'amministratore giudiziario concluda un contratto di leasing di un bene strumentale durante la fase del sequestro, ma che la scadenza dello stesso avvenga dopo che sia intervenuto un provvedimento di revoca del sequestro; orbene, poiché durante la procedura tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria sono sottratti al preposto e attribuiti all'amministratore, il preposto rimane vincolato a dare seguito al contratto anche se il sequestro è revocato non potendo opporsi ad un atto prodotto da un organo della procedura per suo nome e suo conto.

Per tale motivo l'amministratore dovrà cercare di evitare di compiere atti i cui effetti temporali superino il termine (non conoscibile a priori) conclusivo dell'amministrazione giudiziaria, atti che lo possano esporre ad ovvia responsabilità: responsabilità verso il prevenuto tornato, per così dire, *in bonis*, verso gli altri soci di minoranza nel caso si tratti di società o, ancora, verso i creditori della stessa impresa o società confiscata che si reputino danneggiati dalla gestione giudiziaria.

Gestione congiunta

Un altro metodo di amministrazione di azienda è quello che si può definire di "gestione congiunta". È il caso di piccole aziende di tipo individuale (si pensi a un negozietto o un piccolo ristorante) basate principalmente sul lavoro personale del titolare e dei suoi parenti. In tal caso l'estromissione da parte dell'amministratore giudiziario del prevenuto-titolare di una azienda con tali caratteristiche, porterebbe inevitabilmente alla cessazione della stessa o al fallimento, con evidenti responsabilità della gestione giudiziaria. Attuando la gestione congiunta, il prevenuto, già titolare nella gestione *ante* sequestro, rimarrebbe in azienda unitamente all'amministratore giudiziario; a quest'ultimo sarebbero affidati solo poteri straordinaria amministrazione così come disposto dal novellato (dalla legge 94/2009) comma 4 ter dell'art 2 sexies legge 575/1965. Tale tipo di gestione coniugherebbe la necessità di consentire al prevenuto-titolare della azienda sequestrata la materiale conduzione (con l'assunzione dei relativi rischi) senza lasciarlo nella piena disponibilità della stessa, così come impone la legge. Per attuare tale metodo di amministrazione giudiziaria occorrerebbe però che venisse imposto dall'Autorità giudiziaria al prevenuto di redigere un *rendiconto* aziendale a frequenza, ad esempio, settimanale, unitamente al rispetto delle normative in materia fiscale, di lavoro e contabilità.

Tale tipo di amministrazione appare poi l'unica percorribile quando venga sottoposta a sequestro una quota di una società in nome collettivo, ben sapendo che in tal tipo di società a tutti i soci compete il diritto ad amministrare la società.

Questa formula, invece, non appare percorribile naturalmente in caso di società di capitali, laddove la nomina del proposto ad amministratore con una limitazione dei poteri introdotta con provvedimento giudiziale non soggetto a pubblicità, andrebbe a ledere i diritti dei terzi in buona fede.

3-Amministrazione giudiziaria di partecipazioni di maggioranza o di minoranza delle società di capitali.

Poche difficoltà pratiche presenta l'amministrazione giudiziaria di quote o azioni di società di capitali. Se le quote o le azioni (a seconda dunque che si tratti di s.r.l. o s.p.a.) sono di minoranza (ricordiamo come l'amministrazione di tali beni è stata già parzialmente trattata nel par. 2.1), l'amministratore, dopo aver annotato sul libro soci il provvedimento giudiziario di sequestro (così come previsto dal combinato disposto degli artt. 2 quater delle legge 575 /1965 e dalla lettera d) dell'art. 104 delle norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), eserciterà, su delega del GD, i diritti di azionista o socio così come previsti dal codice civile, ricorrendo agli strumenti, pure contemplati dal C.C., per esercitare eventuali azioni di responsabilità sugli stessi amministratori o sindaci, giungendo, se necessario al ricambio degli organi deputati alla amministrazione della società *ex art. 2409 C.C.*. Tale possibilità di nominare amministratori di propria fiducia, se non lo stesso amministratore giudiziario, consente di non interrompere la normale attività della società ma, al contempo, allontanare dalla stessa amministratori vicini ai soggetti destinatari della misura di prevenzione. In qualità di amministratore, egli parteciperà all'assemblea dei soci o degli azionisti, parteciperà alla discussione e alla formazione del bilancio in assemblea e, se la società è dotata di collegio sindacale, potrà seguire le verifiche periodiche del collegio.

Se poi il sequestro colpisce la maggioranza o la totalità delle quote sociali o delle azioni, in questo caso, è possibile arrivare, proprio in forza alla maggioranza in assemblea, al rinnovo dell'organo amministrativo della società alla sua scadenza naturale (art. 2383, comma 1, C.C. per s.p.a.) o alla revoca dello stesso (art. 2383, comma 3, C.C.). L'amministratore sequestratario, in qualità di socio, può a norma dell'art. 2367 C.C. convocare l'assemblea degli azionisti e deliberare la revoca degli amministratori; in tal caso la scelta del nuovo amministratore potrebbe ricadere anche sullo stesso amministratore giudiziario o su una figura terza nel procedimento, da concertare con il giudice delegato. Tale figura di amministratore non sarà un amministratore giudiziario ma un amministratore *jus privatorum*, con tutti i poteri, ma con i limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, poteri che, in particolari circostanze, vanno esercitati previa autorizzazione dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato.

4. Amministrazione di quote di società di persone

In caso di sequestro della maggioranza delle quote in una società di persone, una volta annotato il provvedimento di sequestro presso il registro delle imprese, se il socio oggetto di provvedimento di sequestro risulta essere anche amministratore della società, è opportuno che questo venga sostituito con un amministratore giudiziario e ciò in analogia con quanto detto per le società di capitali. I soci, infine, non soggetti a misura di prevenzione potranno partecipare alla conduzione aziendale o diversamente saranno informati per legge sulla gestione. Nel caso invece di società di persone con partecipazione minoritaria sottoposta a sequestro, all'amministratore giudiziario non resta che chiedere delle situazioni periodiche all'amministratore, costui scelto, naturalmente, dal socio di maggioranza (salvo voler adottare il metodo di gestione congiunta vista nell'ipotesi di amministrazione di singole aziende).

5-Adempimenti gestionali in fase di confisca: la destinazione dei beni.

Una volta chiarite sia le finalità dell'amministrazione giudiziaria che le modalità operative consigliabili agli amministratori nella fase di sequestro, passiamo a commentare gli stessi aspetti nella fase della confisca, cioè la fase in cui i beni oggetto di sequestro passano definitivamente nella sfera di proprietà della pubblica amministrazione.

Questa fase è disciplinata dall'art. 2 *nonies* della legge antimafia che, in maniera molto didascalica dispone :



«i beni confiscati sono devoluti allo Stato» e prosegue con «dopo la confisca, l'amministratore ... svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze»

Dal punto di vista amministrativo nulla cambia rispetto alla fase di sequestro per l'amministrazione dei beni, anche se diverse appaiono le finalità dei due provvedimenti: il sequestro svolge la funzione di impedire la momentanea dispersione di beni, la confisca svolge la funzione di privare, in via definitiva, l'indagato della sua ricchezza illecita.

Dal lato procedurale, e per tutte le tipologie di beni confiscati, va sottolineato come la procedura ablativa si imponga dei tempi relativamente stretti per arrivare alla destinazione dei beni e ciò avviene anche in forza di quelle innovazioni portate alla legge antimafia dalla legge n. 109/1996 prima, e dal "collegato sicurezza" del 2009 poi, che hanno completamente riscritto l'art 2 decies della legge 31/05/1965 n. 575.

Con la nuova formulazione la destinazione dei beni è demandata al prefetto "territorialmente competente", su proposta non vincolante del dirigente regionale della agenzia del Demanio, sentite le amministrazioni di cui all'art. 2 undecies della legge antimafia (ma non l'amministratore giudiziario) nonché i soggetti a cui è devoluta la gestione dei beni. Si assiste, dunque, ad una "sburocratizzazione" della procedura di destinazione ed una sua decentrazione a livello locale, in quanto a decidere sulla destinazione dei beni sono organi periferici dello Stato (i prefetti e i dirigenti regionali del Demanio). Inoltre la nuova procedura prevede che se il dirigente regionale della agenzia del Demanio non formuli la proposta di destinazione entro novanta giorni dal comunicazione del provvedimento di confisca da parte del tribunale, il prefetto di fatto si possa *surrogare* allo stesso e procedere d'ufficio.

Una volta che i beni in precedenza sequestrati, subiscono la confisca, nasce il problema della loro destinazione o assegnazione. Il tipo di destinazione è tassativamente regolato dall'art. 2 undecies. In estrema sintesi il sopracitato articolo classifica i beni confiscati in tre tipologie e detta le norme specifiche per la loro destinazione. Una tipologia è quella dei beni immobili, un'altra quella dei beni aziendali, una ultima è di tipo residuale (beni mobili, crediti, titoli e liquidità, etc.).

Analizziamo in questa sede la confisca dei beni aziendali per ricordare che una delle destinazioni è appunto quello della vendita (previa stima da parte della Agenzia del Demanio), qualora, dice la lett. b) del comma 3 dell'art. 2 undecies, vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. È il caso questo di un'azienda confiscata che, nel corso della fase del sequestro, ha mostrato di poter stare sul mercato e che quindi ha mantenuto la sua attitudine a funzionare ed a produrre reddito anche nella fase di sequestro, qualunque sia stato il tipo di amministrazione giudiziaria decisa dal Tribunale (diretta, indiretta, ecc.). Trattasi, dunque, di un'azienda comunque avviata e la cui cessione sul mercato è possibile e può procurare maggiore utilità per l'interesse pubblico.

Vi è poi il caso in cui i beni aziendali (quindi l'azienda o la società confiscata) abbiano come destinazione quella della liquidazione. È il caso quest'ultimo, previsto dalla lett. c), comma 3, art. 2 undecies e va considerato una giusta alternativa alla vendita dell'azienda "qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico". Spesso, infatti, appare difficile vendere in blocco l'azienda confiscata e tale difficoltà può dipendere da diversi fattori, non ultimo il fatto che nessuno voglia acquistare un'azienda che l'immaginario collettivo associa ad un mafioso. Ecco che risulterà più conveniente per lo Stato vendere i singoli beni (si pensi a dei macchinari agli immobili strumentali o agli automezzi) pagare alcuni debiti (sicuramente quelli di quei creditori che abbiano acquisito diritti reali di garanzia in data anteriore al sequestro, nonché di quei creditori che abbiano compiuto atti esecutivi sui beni confiscati) e introitare l'eventuale residuo attivo della liquidazione.

In entrambi i due casi, la cessione o la liquidazione dell'azienda confiscata, le operazioni possono essere affidate all'amministratore di cui all'art. 2 *sexies* che agirà sotto il controllo della agenzia del Demanio).

Una ulteriore ipotesi (in realtà poco praticata) di destinazione dei beni aziendali è quella del fitto di azienda, contemplata dalla lettera a) del comma 3 del 2 undecies della legge in commento. Tale ipotesi è praticabile quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività. Proprio per mantenere in vita l'azienda confiscata la legge prevede che la stessa possa essere concessa in fitto a titolo gratuito ad imprese pubbliche o private, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Ciò,

anche, col solo fine di garantire i livelli occupazionali. Le aziende confiscate non potranno essere destinate in affitto se taluno dei soci è parente, coniuge affine o convivente del destinatario della confisca.